

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10018/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10018 del 2018, proposto da

Massimo Lacatena, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Pellegrino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria –

concorsi – in data 5 giugno 2018, di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di 202 posti di giudice tributario di cui al bando 6/2016, rettificata, come da comunicazione del Consiglio di Presidenza con nota del 30 luglio 2018, prot. 0015764; b) del verbale della Commissione di esame di cui al bando 6/2016 del 23.05.2017, con particolare riferimento ai punti 4), 5), 6) pubblicata sul Sito con avviso del 13.06.2018; c) per quanto possa occorrere: 1) del bando n. 6/2016, di indizione del concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1822/IV/2016; 2) dei verbali approvati nelle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei 19.09.2000, 31.10.2000, 07.11.2000 e 19.02.2000, contenenti i criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al d.lgs. n. 545/1992; d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare;

Ritenuto, peraltro, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria impugnata in posizione più vantaggiosa del ricorrente, i quali potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
6. il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il C.P.G.T. resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – le informazioni sopra indicate;

Si prescrive, inoltre, che il C.P.G.T. resistente:

1. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati;
2. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione

della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15;

Ritenuto di dover fissare, immediatamente, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, al fine di una sollecita definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dà atto della rinuncia all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 27 febbraio 2019.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO